



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Enrico FERMI"
via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/9846156 – Fax 02/9846056
e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it
cod. mecc.:MIIC89300A - c.f.: 80130250154 - codice univoco: UF9FV0

Circ. n. 20

S. Giuliano Milanese, 18/09/2024

-Ai Genitori degli Alunni delle scuole primarie e sec. I grado
dell'istituto "E. Fermi"

E p.c.

-Al personale docente

-All'uff. Didattica

-Atti/Sito

Oggetto: assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni delle scuole primarie e scuola secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 29/02/2024;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ENRICO FERMI"
 via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)
 Tel. 02/9846156 – Fax 02/9846056
 e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it
 cod. mecc.:MIIC89300A - c.f.: 80130250154 - codice univoco: UF9FV0

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-2025, è fissato come da seguente tabella:

ORDINE SCUOLA	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
PRIMARIA	40 ore	1320	990	330
SECONDARIA PRIMO GRADO	30 ore	990	743	248

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il numero minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico, pari ai $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 990 ore per la scuola scuola primaria e a 743 ore per la scuola sec. I grado.

I docenti Coordinatori e il Team di classe sono invitati pertanto a monitorare l'andamento delle assenze già nel primo quadrimestre/trimestre, al fine di poter fornire un'informazione preventiva e tempestiva alle famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si ricorda altresì alle famiglie che autonomamente possono verificare l'andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 Settembre 2024 (data di inizio delle lezioni dell'A.S. 2024-2025) al 06 Giugno 2025 (data di termine delle lezioni).

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta la non validità dell'anno scolastico con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ENRICO FERMI"
via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/9846156 – Fax 02/9846056
e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it
cod. mecc.:MIIC89300A - c.f.: 80130250154 - codice univoco: UF9FV0

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

DEROGA AL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE E TIPOLOGIA AMMESSA

La normativa vigente in materia, consente alle istituzioni scolastiche di stabilire delle deroghe al limite massimo delle assenze, in casi eccezionali. Pertanto, **come deliberato in sede di Collegio dei Docenti del 29/02/2024 con delibera n° 30**, il numero di ore massimo di assenza consentito è stato rimodulato come indicato di seguito:

SCUOLA PRIMARIA: 400 ore

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 300 ore

che corrispondono a 50 giorni di lezione. Le tipologie di assenze consentite, preventivamente o, comunque, tempestivamente documentate sono:

- assenze per ricovero ospedaliero con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze continuative motivate da patologie o terapie che deprimono il sistema immunitario che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica stabilito dal SSN;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate da Federazioni/enti riconosciuti dal CONI

Si chiarisce che le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Cordiali saluti,

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Lucia Gregoretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93